

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"NOROU DAREYNI TOUBA MONZA – APS"

Denominazione e sede

Art. 1) È costituita l'associazione denominata: "NOROU DAREYNI TOUBA MONZA - Associazione di Promozione Sociale (o APS)" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Monza (Mb), Via Monte Santo nr.28/B e potrà istituire sedi secondarie ed impianti distaccati.

Art. 3) L'Associazione non persegue scopi di lucro, è apartitica, apolitica e aconfessionale, vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4) L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti attività di *interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri Associati* o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati*.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, *attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.



Associazione per la Promozione
Sociale Norou Dareyni Toubà Monza
Via Monte Santo 28/B - 20900 Monza
P. 0462/30155 - Tel. 389.6943126
e-mail: guayalgon@yahoo.it

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017, attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5) L'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana promuove l'integrazione sociale, educativa e culturale degli appartenenti alla comunità senegalese residenti nella provincia di Monza e Brianza con progetti volti a favorire la creazione di una società più accogliente, solidale ed armonica.

Art. 6)

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale elencate al comma 1 dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto

reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. In particolare l'associazione si propone di:

- Promuovere ogni forma di attività nel campo della cultura, della comunicazione, arte e spettacolo, cooperazioni nazionali ed internazionali in ambito letterario ed ambientale, l'insegnamento delle lingue straniere, le traduzioni, l'organizzazione di viaggi culturali, gli scambi di informazioni culturali con l'estero e gli scambi culturali tra gli Associati;
- Collaborare, anche mediante l'apporto culturale dei propri Associati, durante le manifestazioni con Associazioni con scopo analogo;
- Promuovere attività di sostegno ai progetti di sviluppo, alle riflessioni rivolte allo scambio culturale, alla conoscenza reciproca, all'approfondimento e alla presentazione delle popolazioni svantaggiate con aspetti inediti del loro vivere;
- la creazione di eventi culinari mirati alla conoscenza delle varie culture, in particolar modo di quella Senegalese, finalizzati al recupero delle ricette tradizionali e alla loro catalogazione e pubblicazione;
- lo svolgimento di corsi di recupero extra scolastici per aiutare gli Associati con ritardi nell'istruzione ad integrarsi ed a recuperare il divario culturale eventualmente presente;
- la creazione di un fondo sociale utilizzabile, previa delibera assembleare, in caso di bisogno economico di uno o più Associati che abbiano subito la perdita del lavoro, problemi familiari o difficoltà nel sostenimento delle spese scolastiche per i figli;
- lo svolgimento di attività accessorie che si considerino integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

Durata

Art. 7) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 8) il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal capitale iniziale versato;



- dai contributi di ammissione e da quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio, da indicare nel bilancio annuale come Fondo contributi di ammissione (quote associative) e Fondo contributi straordinari associati.
 - da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone ed Enti, anche pubblici, da indicare nel bilancio annuale come Fondo contributi straordinari di terzi;
 - dai risultati derivanti dalla gestione, se non diversamente deliberato, dall'Assemblea che approva il bilancio annuale, da indicare nello stesso come *avanzo o disavanzo* di gestione;
 - da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale, da indicare nel bilancio annuale come Fondo contributi straordinari di terzi o di Associati in relazione alla provenienza dell'entrata.
 - è fatto obbligo devolvere il patrimonio in caso di scioglimento dell'Associazione. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore o ad altre Associazioni, secondo quanto disposto dalla Legge.
- In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli Associati.

Associati

Art. 9) Possono essere Associati dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Gli associati si distinguono in:

- 1) Associati fondatori
- 2) Associati ordinari
- 4) Associati onorari
- 5) Associati junior

comma 1: sono *Associati fondatori* coloro che risultano dall'Atto Costitutivo dell'Associazione.

comma 2: sono *Associati ordinari* coloro che, versando annualmente la quota associativa, intendono aderire all'Associazione condividendone lo scopo per il quale è stata costituita.

comma 3: gli *Associati fondatori* possono nominare degli Associati onorari. Lo status di Associati onorari comporta il diritto di partecipare alle Assemblee

dell'Associazione, ma non il diritto di voto che è di esclusiva spettanza degli Associati ordinari. Può essere ammesso come Associato onorario ogni persona fisica o giuridica che, indipendentemente dall'attività che svolge, può contribuire al prestigio, all'autorità ed al raggiungimento dei fini dell'Associazione. L'Associato onorario è esentato dal versamento della quota associativa.

comma 4: sono *Associati junior* gli individui con età compresa tra i 0 ed i 18 anni che si iscrivono all'Associazione per beneficiare dei servizi erogati.

Art. 10) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante Associato. Le domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.

Art. 11) Tutti i soci hanno diritto di:

di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;
- esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo.

Art. 12) Gli Associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 13) La qualifica di Associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.



Le dimissioni da Associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando l'Associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera all'Associato interessato. Contro il suddetto provvedimento l'Associato interessato può presentare ricorso entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 14) Il decesso dell'Associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Assemblea dei Soci

Art. 15) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Segretario.

Art. 16) L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti gli Associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria o Straordinaria.

Art. 17) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'Esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il 51% degli Associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 3 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 18) Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria o Straordinaria), con diritto di voto, tutti gli Associati maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Associato spetta un solo voto. Gli Associati minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno

diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Associato. Ogni Associato non può avere più di una delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 19) All'Assemblea degli Associati spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.





Art. 20) L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra gli Associati un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli Associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 21) L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra gli Associati un Segretario verbalizzante.

Art. 22) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel Libro dei Verbali delle Assemblee, sono pubblicizzati agli Associati con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Consiglio Direttivo, Presidente e Segretario

Art. 23)

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è l'Organo è eletto dall'Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 10 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea degli Associati; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. All'interno del Consiglio Direttivo sarà nominato un Vice Presidente ed un Segretario. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che

importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 24) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra gli Associati esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi Associati.
- la gestione delle scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 25) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 26) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea degli Associati, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 5 anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio



Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 27) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 28) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Art. 29) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 30) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli Associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 31)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Art. 32) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'Esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Scioglimento

Art. 33) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Norme finali

Art. 34) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per Legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 35) Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Monza (Mb), 12 Marzo 2019

Associazione per la Promozione
Sociale Norou Darym Touba Monza
Via Monte Santo 28/B - 20900 Monza
Tel. 0362 9311456 - Tel. 385.6743126
e-mail: luigi.gorzi@yahoo.it

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

94629310155

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE SOCIALE (A.P.S.) NOROU DAREYNI TOUBA MONZA

TIPO ATTIVITA'

949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA MONTE SANTO 28/B

C.A.P.

20900

COMUNE

MONZA

PROV.
MB**DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE**

CODICE FISCALE

DPIBRM66T04Z343T

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

DIOP BIRAMA

DATA 19/12/2018

TIMBRO
UFFICIO

UFFICIO /

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT VIMERCATE

IL FUNZIONARIO